

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza N. 253 del 15 ottobre 2025.

**MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA N. 69/2013. TESTO COORDINATO RECANTE
"CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LE MODALITÀ DI TENUTA
DEL REGISTRO REGIONALE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA
NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE
PIEMONTE". (FM/MD)**

Documento allegato

Delibera n. 253/2025 - Cl. 1.24.5

Oggetto MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69/2013. TESTO COORDINATO RECANTE "CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LE MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE". (FM/MD)

Seduta n. 41

L'anno 2025, il giorno 15 ottobre alle ore 13.13 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario CERA.

A relazione del Presidente NICCO

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 69/2013. TESTO COORDINATO RECANTE "CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LE MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE". (FM/MD)

Visto l'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), il quale stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte é composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e che la nomina avviene a seguito di estrazione a sorte da parte dell'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte;

Visto l'articolo 40 octies della l.r. 7/2001 che attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione dei criteri per l'iscrizione nell'elenco dei revisori regionali, recependo quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, nonché le modalità di tenuta dell'elenco stesso e stabilisce altresì che l'elenco sia aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito web del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 16 marzo 2023, n. 70, che ha approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina di revisori dei conti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 40 ter della l.r. 7/2001;

Tenuto conto che, ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco degli idonei, gli interessati devono informare tempestivamente di ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza, nonché comunicare annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, il conseguimento di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo, come previsto dalla soprarichiamata deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 3/2012;

Tenuto conto, altresì, che tutti i requisiti di iscrizione all'elenco costituiscono condizione necessaria per la permanenza nel medesimo e che, in caso di perdita dei requisiti, così come in caso di verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione, l'Ufficio di Presidenza provvede alla cancellazione dall'elenco;

Considerato che a ogni candidato sono state comunicate tali condizioni al momento della sottoscrizione della domanda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 19 giugno 2019, n. 1, con il quale sono stati nominati componenti del

Collegio dei revisori dei conti della Regione Piemonte il dottor BORASCHI Pietro, la dottoressa CUTONE Olivia e la dottoressa VENTURINI Elisa;

Rilevato che il collegio, in scadenza il 19 giugno 2024, veniva rinnovato fino al 19 giugno 2025 dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 13 marzo 2024 n. 60;

Vista la successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 maggio 2025, n. 128 che estendeva il periodo di rinnovo fino al 31 dicembre 2025 disponendo contestualmente che, per l'effettuazione delle operazioni di sorteggio, possano concorrere tutte le domande presentate entro il 30 settembre 2025 ritenute idonee;

Rilevato che la scadenza per la presentazione delle domande è unicamente funzionale alla cristallizzazione dell'elenco complessivo di candidati all'interno del quale l'Ufficio di Presidenza procederà alle operazioni di sorteggio, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 40 octies della legge regionale 7/2001, la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione all'elenco dei candidati idonei non è sottoposta a termine e che tale elenco è pertanto oggetto di costante aggiornamento;

Considerato che, approssimandosi la scadenza dell'attuale Collegio, è necessario avviare le procedure per la ricostituzione del nuovo Collegio dei revisori regionali;

Considerato che si ritiene di confermare i criteri di iscrizione nell'elenco e le modalità di tenuta del medesimo mentre si rende necessario aggiornare le modalità di estrazione dei candidati che andranno a comporre il nuovo Collegio dei revisori prevedendo che la procedura di estrazione dei candidati si svolga mediante ricorso ad applicativo informatico di estrazione numerica casuale attraverso la modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2013, n. 69, come risultante dalle modifiche apportate dalla deliberazione del 27 maggio 2019, n. 97;

Ritenuto pertanto di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 4 con i seguenti:

*"1. L'Ufficio di Presidenza procede, in apposita seduta, all'estrazione a sorte fra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1.
2. A ogni candidato è assegnato un numero progressivo d'iscrizione. Il Presidente del Consiglio regionale, alla presenza dell'Ufficio di presidenza, provvede all'estrazione di tre numeri mediante un applicativo informatico di estrazione numerica casuale (BLIA)";*

Preso atto che l'articolo 6 (norma finale) dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 69/2013 come modificata dalla deliberazione 97/2019 non risulta più attuale essendo riferito alla già avvenuta costituzione dell'elenco dei revisori regionali;

Ritenuto pertanto di allegare alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) un testo coordinato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2013, n. 69, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 giugno 2013, n. 82 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 maggio 2019, n. 97, aggiornato con le modifiche di cui all'articolo 4 dell'allegato A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2013, n. 69, precedentemente indicate.

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 4 dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2013, n. 69, modificata dalla deliberazione del 27 maggio 2019, n. 97, con i seguenti:

*"1. L'Ufficio di Presidenza procede, in apposita seduta, all'estrazione a sorte fra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1.
2. A ogni candidato è assegnato un numero progressivo d'iscrizione. Il Presidente del Consiglio regionale, alla presenza dell'Ufficio di presidenza, provvede all'estrazione di tre numeri mediante un applicativo informatico di estrazione numerica casuale (BLIA)";*

2. di sopprimere l'articolo 6 (norma finale) dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 69/2013 come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 97/2019;

3. di allegare alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale il testo coordinato (**Allegato A**), delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2013, n. 69, dell'11 giugno 2013, n. 82 e del 27 maggio 2019, n. 97, aggiornato con le modifiche di cui al punto 1.

TESTO COORDINATO DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 69/2013, 87/2013 E 97/2019 "CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LE MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PIEMONTE"

Art. 1

(Istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Piemonte)

1. È istituito l'elenco dei candidati alla nomina Revisori dei conti di cui all'articolo 40 octies della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale, è aggiornato periodicamente ed è utilizzato per la nomina dei componenti del collegio, nonché per le eventuali sostituzioni e i rinnovi.

Art. 2

(Requisiti per essere iscritti nell'elenco dei revisori dei conti)

1. All'elenco di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i seguenti criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012 e in particolare:
 - a. siano in possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche e del conseguito svolgimento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato ivi incluso il superamento dell'esame di idoneità professionale. Nelle more della piena operatività del registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti devono dimostrare di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in scienze economiche o giuridiche, e di aver maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali;
 - b. abbiano approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
 - c. abbiano conseguito una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo

percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande e gestione dell'elenco)

1. Sono iscritti all'elenco di cui all'articolo 1 coloro che presentano domanda al Consiglio regionale dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modificazione intercorsa a seguito della dichiarazione di cui al comma 1.
3. L'elenco è aggiornato costantemente con i nominativi dei soggetti che presentano domanda. L'ufficio nomine procede annualmente ad una verifica a campione del possesso dei requisiti degli iscritti.

Art. 4

(Procedura per formazione del Collegio dei revisori)

1. L'Ufficio di Presidenza procede, in apposita seduta, all'estrazione a sorte fra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1.
2. A ogni candidato è assegnato un numero progressivo d'iscrizione. Il Presidente del Consiglio regionale, alla presenza dell'Ufficio di presidenza, provvede all'estrazione di tre numeri mediante un applicativo informatico di estrazione numerica casuale (BLIA).
3. Il Segretario generale del Consiglio presente all'estrazione, verificata la regolarità della medesima, abbina il numero estratto con il nominativo del candidato corrispondente.
4. Di tutte le operazioni di nomina si dà atto in un apposito verbale.

Art. 5

(Nomina)

1. La nomina a Revisore dei conti della Regione Piemonte avviene con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa verifica, effettuata con il supporto dell'ufficio nomine, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati nonché dell'inesistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 40 duodecies della l.r. 7/2001.
2. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, l'ufficio procede con gli adempimenti di legge e l'Ufficio di Presidenza provvede ad un totale o parziale nuovo sorteggio.
3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito positivo, il Presidente del Consiglio regionale comunica l'avvenuta nomina all'interessato che è tenuto a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'articolo 40 duodecies della l.r. 7/2001.

Art. 6

Norma finale (soppresso)

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. In fase di prima formazione dell'elenco e fino alla piena operatività del registro di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 39/2010, possono presentare domanda coloro che abbiano:

- 1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- 2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
- 3) approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
- 4) una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.